

**CONTRATTO DI SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI
TRA
L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
E IL GESTORE**

CONTRATTO DI SERVIZIO

- Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati -

TRA

AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede legale in Udine, via Poscolle n. 6, codice fiscale e reg. impr. 94145210301, P.IVA:02923180307, nel seguito denominata "EGA", rappresentata dal Presidente e rappresentante legale dell'Ente dott. Davide Furlan, nato a Gorizia il 24.12.1968, domiciliato per la carica in Udine, via Poscolle n. 6;

E

Il Gestore Ambiente Servizi SPA con sede in via Clauzetto 15, Zona Industriale Ponterosso, a San Vito al Tagliamento (PN), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pordenone con il numero di iscrizione 01434200935, Codice Fiscale e Partita IVA 01434200935, avente capitale sociale di Euro 2.356.684,00, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Gasparotto Isaia nato a San Vito al Tagliamento, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Definizioni

- 1.1** Ai fini del presente Contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del D.lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 2 e le definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA *ratione temporis* vigente.
- 1.2** Ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, valgono in particolare le seguenti definizioni:
- "Gestore" o "Gestore del servizio": l'operatore economico incaricato dall'AUSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente contratto;
 - "Ente di Governo d'Ambito" o "EGA" o "Agenzia": l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - "contratto di servizio": il presente contratto, comprensivo dei relativi allegati, regolante l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati stipulato tra l'Agenzia e il Gestore;
 - "Disciplinare tecnico" o "Disciplinare": documento, parte integrante e sostanziale del presente contratto, che definisce le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie del servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito;
 - "piano economico-finanziario" o "PEF": documento tecnico-contabile analitico che contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli

investimenti e dei relativi finanziamenti. Il PEF costituisce parte integrante e sostanziale del Piano d'Ambito ai sensi degli artt. 203, co. 3, D.lgs. 152/2006 e 13 della LR n. 5/2016 e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari. Il PEF garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;

- "Tariffa corrispettiva" è la tariffa istituita ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/13;
- "TARI" tributo è la tariffa istituita ai sensi dell'art.1, comma 639, della legge n. 147/13;

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1** Oggetto del presente Contratto è lo svolgimento da parte del Gestore Ambiente Servizi SPA, sul territorio assegnato dall'EGA alla Società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 198, co. 2, lett. g) del D.lgs. 152/2006, costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti quali la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario e l'attività di spazzamento delle strade. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.
- 2.2** Le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito sono contenute nel rispettivo Disciplinare tecnico il cui schema tipo è approvato dall'AUSIR, sottoscritto dal Gestore e dal Comune interessato e trasmesso all'Agenzia. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Disciplinare tecnico, sentita l'Agenzia, può essere aggiornato d'intesa tra il Gestore e il Comune. Nelle more della definizione dei Disciplinari tecnici e, comunque, non oltre la data del 30.09.2020, le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito continuano ad essere provvisoriamente disciplinati dai Contratti di servizio stipulati dagli Enti locali *ratione temporis* competenti per le parti non in contrasto con il presente Contratto.
- 2.3** Le Parti si impegnano, con il presente Contratto, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.4** Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre/aggiornare, coerentemente con la pianificazione regionale di settore e con le disposizioni di ARERA nonché nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano economico-finanziario (PEF) allegati al Piano d'Ambito ai sensi degli artt. 203, co. 3, D.lgs. 152/2006 e 13 della LR n. 5/2016;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.5 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.3, il Gestore Ambiente Servizi SPA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del presente Contratto.

Articolo 3 – Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1 Il Gestore Ambiente Servizi SPA provvede all'esercizio della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in regime di affidamento *in house providing* come tale riconosciuto dalla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 21/2019.

Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate

4.1 L'esercizio della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte del Gestore Ambiente Servizi SPA si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni di seguito riportati:

- 1 COMUNE DI ARBA
- 2 COMUNE DI AZZANO DECIMO
- 3 COMUNE DI BRUGNERA
- 4 COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
- 5 COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI
- 6 COMUNE DI CHIONS
- 7 COMUNE DI CORDOVADO
- 8 COMUNE DI FIUME VENETO
- 9 COMUNE DI FONTANAFREDDA
- 10 COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
- 11 COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
- 12 COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO
- 13 COMUNE DI POLCENIGO
- 14 COMUNE DI PORCIA
- 15 COMUNE DI PRAVISDOMINI
- 16 COMUNE DI SACILE
- 17 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
- 18 COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
- 19 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
- 20 COMUNE DI SESTO AL REGHENA
- 21 COMUNE DI SPILIMBERGO
- 22 COMUNE DI VALVASONE ARZENE
- 23 COMUNE DI ZOPPOLA

Articolo 5 – Durata del Contratto

- 5.1** Tenuto conto della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 21/2019, la durata del presente Contratto di servizio è fissata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2035.

Articolo 6 – Contenuto del Piano d'Ambito

- 6.1** È atto fondamentale per il presente Contratto e di riferimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani affidato il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 52/2019;
- 6.2** Il Piano d'Ambito è costituito, ai sensi degli artt. 13 della LR n. 5/2016 e 203, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, dai seguenti atti:
- a) la *Ricognizione delle opere ed impianti esistenti*, che individua le infrastrutture da affidare al Gestore;
 - b) il *Programma degli Interventi (Pdl)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore Ambiente Servizi SPA assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del Programma degli Interventi;
 - d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico – finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- 6.3** L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni del presente Contratto consentano, nel loro complesso, di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 6.4** L'EGA garantisce un costante aggiornamento del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con le disposizioni di ARERA.

Articolo 7 – Ulteriori obblighi dell'EGA

- 7.1** L'EGA è obbligato a:
- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale del presente Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) predisporre lo schema tipo del Disciplinare tecnico;

- c) provvedere all'adempimento degli obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA in tema di predisposizione tariffaria;
- d) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione integrata dei rifiuti adottando gli atti necessari secondo i termini previsti, attivandosi in tal senso anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni;
- e) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- f) adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio da parte del Gestore a livelli auspicabilmente crescenti nel tempo;
- g) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 8 – Ulteriori obblighi del Gestore

8.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto;
- b) garantire il buon funzionamento dei servizi e a osservare la normativa vigente in materia ambientale e adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto e dai Disciplinari tecnici allegati;
- c) raggiungere gli standard economici, qualitativi e tariffari previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dal presente Contratto di servizio;
- d) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA;
- e) adottare la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA, al fine di rispettare i diritti dell'utenza;
- f) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- g) garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal presente Contratto. Il Gestore si impegna, altresì, a conservare, per tutta la durata del Contratto, i requisiti di legge per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire, per le specifiche attività oggetto di affidamento, il possesso dei requisiti prescritti;
- h) osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti;
- i) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA e sulla base di quanto prescritto dalla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 21/2019;
- j) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento, purché tali disposizioni non siano incoerenti con la regolazione ARERA, non abbiano caratteristiche discriminatorie o vessatorie, non siano già nella disponibilità dell'EGA nell'ambito di qualsivoglia altra raccolta di dati;
- k) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

- l) rispondere della gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- m) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal Contratto;
- n) pagare tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti il servizio oggetto del presente contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio;
- o) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- p) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione, previste dalla normativa vigente;
- q) curare l'aggiornamento della Ricognizione delle opere ed impianti esistenti del Piano d'Ambito;
- r) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore;
- s) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dal presente Contratto;
- t) trasmettere all'EGA il Disciplinare tecnico sottoscritto, nel rispetto dello schema tipo approvato dall'Agenzia, con ciascun Comune gestito ed ogni successivo aggiornamento;
- u) depositare presso gli uffici dell'EGA ed entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio, certificato da parte di società di revisione ai sensi di legge.

8.2 Ai sensi dell'art. 4, co. 7, della LR n. 5/2016, il Gestore Ambiente Servizi SPA è tenuto a versare una quota annua, a copertura dei costi di funzionamento dell'EGA. Tale quota, definita dall'EGA in applicazione delle disposizioni dell'ARERA, è trasferita dal Gestore secondo le modalità indicate dallo stesso EGA.

8.3 Il Gestore Ambiente Servizi SPA si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio, nonché sul rispetto da parte del Gestore Ambiente Servizi SPA della disciplina tecnica e giuridica vigente, e dei sistemi di qualità aziendale.

8.4 Alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto, il Gestore Ambiente Servizi SPA è obbligato a restituire in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione all'Ente proprietario e a trasferire al nuovo Gestore: a) i beni strumentali ricevuti in godimento dai Comuni per l'esercizio del servizio pubblico; b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento mediante finanziamento dell'Agenzia o di altro ente pubblico e dati in uso al Gestore; c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa, ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell'affidamento. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa dovranno essere trasferiti al Gestore entrante secondo il valore netto contabile definito dall'Agenzia; il Gestore subentrante dovrà, quindi, corrispondere al Gestore uscente il valore così individuato.

8.5 A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è obbligo del Gestore Ambiente Servizi SPA proseguire l'erogazione del servizio, secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche previste dal presente contratto e allegati, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio e fino al subentro del nuovo Gestore.

Articolo 9 – Corrispettivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

9.1 I corrispettivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono approvati dall'ARERA su proposta dell'EGA in coerenza con il piano economico finanziario, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (MTR) e s.m.i.

- 9.2** In regime di finanziamento del servizio tramite TARI (Tassa sui Rifiuti), Il Gestore Ambiente Servizi SPA fattura il servizio reso direttamente a ciascun Comune gestito, sulla base dei corrispettivi di cui al comma precedente e tenuto conto delle modalità tecniche, degli standard di esecuzione e delle tipologie di servizio definiti nel rispettivo Disciplinare tecnico. La periodicità della fatturazione al Comune è definita nel Disciplinare tecnico.
- 9.3** In caso di istituzione della Tariffa corrispettiva da parte del Comune gestito, il Gestore Ambiente Servizi SPA provvede all'applicazione e riscossione diretta della tariffa nei confronti degli utenti del servizio, sulla base dei corrispettivi di cui al comma 1 e tenuto conto delle modalità tecniche, degli standard di esecuzione e delle tipologie di servizio definiti nel rispettivo Disciplinare tecnico. La periodicità della fatturazione agli utenti è definita nel Disciplinare tecnico.

Articolo 10 – Affidamento a terzi di attività operative

- 10.1** Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore Ambiente Servizi SPA può affidare, nel rispetto della vigente disciplina in materia di appalti pubblici, l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.
- 10.2** Gli affidamenti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.
- 10.3** Il Gestore Ambiente Servizi SPA è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

Articolo 11 – Poteri e funzioni di indirizzo dell'EGA

- 11.1** L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo finalizzati a regolare aspetti organizzativi nell'esecuzione operativa del servizio, purché gli stessi non comportino un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali.

Articolo 12 – Rapporto di lavoro del personale

- 12.1** Il Gestore Ambiente Servizi SPA deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 12.2** Il Gestore Ambiente Servizi SPA deve applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (UTILITALIA ex FederAmbiente).

- 12.3** Il Gestore Ambiente Servizi SPA assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
- 12.4** Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente da trasferire al nuovo Gestore è unicamente quello del Gestore uscente adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Articolo 13 – Inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto

- 13.1** Il Gestore Ambiente Servizi SPA elimina, nel termine indicato dall'EGA in apposita comunicazione, gli inadempimenti e le irregolarità che quest'ultimo abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.
- 13.2** La presentazione di eventuali giustificazioni non fa venire meno l'obbligo del Gestore Ambiente Servizi SPA alla esecuzione delle attività richieste dall'EGA con la comunicazione di cui al precedente comma, né l'obbligo di garantire la continuità di gestione ed erogazione del servizio.
- 13.3** Qualora il Gestore Ambiente Servizi SPA non adempia alle prescrizioni indicate, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, l'EGA può provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da esso incaricati alle esecuzioni delle attività richieste. Le spese delle attività così eseguite sono poste, oltre al risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore inadempiente.
- 13.4** Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano d'Ambito, l'EGA - previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio - dichiara la decadenza della presente convenzione in danno del Gestore responsabile ove non ritenesse accettabili le giustificazioni dallo stesso prodotte.
- 13.5** L'EGA dà formale comunicazione all'ARERA e al Gestore inadempiente della dichiarata decadenza, indicando le modalità e gli obblighi per il subentro del nuovo Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
- 13.6** In tutti i casi di scadenza naturale o anticipata del rapporto regolato dal presente Contratto, il Gestore Ambiente Servizi SPA assicura la continuità della gestione del servizio alle condizioni poste dal Contratto stesso fino al subentro del nuovo Gestore.

Articolo 14 – Penali

- 14.1** In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti locali, l'EGA è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi saranno definiti dall'Agenzia con atto separato.

- 14.2** Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento.
- 14.3** L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle osservazioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia.
- 14.4** L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art 9.
- 14.5** L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore Ambiente Servizi SPA per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 15 – Sanzioni

- 15.1** L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore Ambiente Servizi SPA, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 16 – Garanzie

- 16.1** A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al cinque per cento (5%) dell'importo economico del corrispettivo annuale del Gestore (art. 9 del Contratto), mediante fideiussione bancaria o assicurativa prestata da Istituto autorizzato in base alle disposizioni di legge. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore e intestata all'Agenzia, quale Ente garantito.
- 16.2** La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
- 16.3** Il Gestore Ambiente Servizi SPA ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 16.4** La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore Ambiente Servizi SPA di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 17 – Assicurazioni

- 17.1** Il Gestore Ambiente Servizi SPA assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

- 17.2** Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore Ambiente Servizi SPA è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:
- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali idonei e non inferiori a quelli stabiliti per legge, assicurando ciascun automezzo rispetto ai danni a persone e a cose;
 - b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l’Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l’intero servizio affidato, di importo idoneo e non inferiore a quello stabilito per legge.
- 17.3** Il Gestore Ambiente Servizi SPA è obbligato a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia dei relativi contratti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Agenzia.
- 17.4** In caso di evento causativo di danno, il Gestore Ambiente Servizi SPA è obbligato a dare comunicazione scritta all’Agenzia e all’intermediario assicurativo. La stipulazione del contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità dell’affidamento. In ogni caso, le coperture assicurative *de quibus* dovranno avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale, al fine di garantire la tutela rispetto ad eventuali danni riconducibili al periodo di validità dell’affidamento.

Articolo 18 – Modalità di aggiornamento della convenzione

- 18.1** Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo del presente Contratto in coerenza con le previsioni previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti di ARERA.
- 18.2** Le Parti provvedono, altresì, all’aggiornamento del testo del presente Contratto nell’ipotesi di modifica del perimetro amministrativo dei Comuni gestiti di cui al precedente articolo 4.

Articolo 19 – Allegati

- 19.1** Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:
- **Allegato 1** – Deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 21/2019 (affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani);
 - **Allegato 2** – Deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n 52/2019 (approvazione del Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Articolo 20 – Norme finali

- 20.1** Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelle fiscali, compresa l’imposta di bollo e di registro, sono a carico del Gestore Ambiente Servizi SPA.
- 20.2** La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 24.06.1986, n. 131.

- 20.3** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le parti fanno riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in materia di servizi e lavori pubblici e, in particolare, al D.lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 5/2016.
- 20.4** Il Gestore Ambiente Servizi SPA non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente Contratto, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dallo stesso, salva espressa deliberazione dell'EGA, sotto pena dell'immediata risoluzione del Contratto medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
- 20.5** Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione ed interpretazione del presente Contratto saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia di Trieste, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro, il Tribunale di Udine.

per l'AUSIR

Il Presidente

f.to dott. Davide Furlan

per il Gestore

Il legale rappresentante *pro tempore*

f.to On. Isaia Gasparotto



AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21/19 DD. 12.04.2019

Oggetto: Individuazione dell'ambito di affidamento, scelta della forma di affidamento, affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale", ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia.

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 02.04.2019, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Turello	Nicola	Pozzuolo del Friuli	Presidente	x	
Comand	Alberto	Mortegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente		x
Gava	Andrea Attilio	Caneva	Componente		x
Gaiarin	Giuseppe	Porcia	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravaschetto	Componente	x	
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Fuccaro	Fabrizio	Chiusaforte	Componente		x
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Componente	x	
Iacumin	Mauro	Manzano	Componente	x	
Picco	Augusto	Trasaghis	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Martines	Francesco	Palmanova	Delegato	x	
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben. Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

Visto lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» (art. 4, co. 1°, punto 1° bis, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

Vista la l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, con cui sono state affidate all'AUSIR le funzioni di «programmazione, organizzazione e controllo» sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero territorio regionale (art. 4, co. 5°), in espressa attuazione delle indicate clausole di Statuto speciale (art. 1, co. 2°);

Considerato che con tale legge (art. 1, co. 3°) la Regione Friuli-Venezia Giulia si è posta l'obiettivo di «attuare il principio (...) della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo 152/2006»;

Visto l'art. 200, co. 1°, lett. a, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con il quale infatti - nello stabilire l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali - si segna la necessità del «superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Considerato che l'Assemblea regionale d'ambito provvede: (1) «all'individuazione» dell'ambito di affidamento del servizio «di dimensione almeno provinciale», nonché (2) alla «scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore», in entrambi i casi previo «parere vincolante» dell'Assemblea locale interessata, parere che l'Assemblea regionale d'ambito deve chiedere a quella locale (art. 6, co. 7°, lett. a, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. b, e co. 8°, l.r. n. 5 del 2016);

Considerato che poi - ottenuto tale parere sull'ambito di affidamento e sulla forma di affidamento - la stessa Assemblea regionale d'ambito provvede in concreto «all'affidamento» del servizio «ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, l.r. n. 5 del 2016);

Visto l'art. 16, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016, ove si riafferma che l'AUSIR, e per essa l'Assemblea regionale d'ambito, «delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento (...) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore»;

Considerato che nello stesso art. 16, l.r. n. 5 del 2016 si soggiunge (co. 2°) che «l'AUSIR può affidare (...) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale», con la precisazione che «in tale ipotesi, l'individuazione del gestore *in house* deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario»;

Ritenuto che pertanto l'AUSIR (nei suoi diversi organi: l'Assemblea regionale d'ambito; le Assemblee locali; il Presidente; il Direttore generale) sia chiamata a coniugare - per quanto possibile - la disciplina speciale di legge regionale con la disciplina di legge statale nel settore dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 34, co. 20°, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. da l. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui «per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»;

Considerato che quest'ultima disposizione di legge statale è stata ulteriormente precisata con specifico riferimento al settore dei rifiuti urbani e tenuto conto dell'organizzazione (in ambiti ottimali) del relativo servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, con funzioni in capo ad enti di governo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

Visto infatti il vigente art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. da l. 14 settembre 2011, n. 148, ove si è confermato che gli enti di governo del servizio rifiuti (come è l'AUSIR) debbono adottare l'indicata relazione *ex art.* 34, co. 20°, d.l. n. 179 del 2012, ma rispettando anche le seguenti ulteriori regole:

- «nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio»;
- «al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti»;
- «nell'ipotesi di affidamento *in house*» tale piano economico-finanziario deve specificare anche «l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio»;
- tale piano economico-finanziario (qualunque sia la forma di affidamento prescelta) «deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
- «nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*»;

Considerato che per provvedere all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è anzitutto necessario individuare l'ambito territoriale di affidamento del servizio, in ragione della l.r. n. 5 del 2016 (art. 6, co. 7°, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. a);

Visto il decreto 20 marzo 2019, n. 41 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anzitutto «all'Assemblea regionale d'ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere vincolante sull'individuazione del territorio dei Comuni di tale Assemblea locale quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni (...) illustrate in tale decreto, demandando all'Assemblea regionale d'ambito la conseguente decisione definitiva»;

Vista la deliberazione 22 marzo 2019, n. 12, con cui questa Assemblea regionale d'ambito ha deciso di «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 41 del 20 marzo 2019» e dunque ha chiesto «all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere sulla proposta contenuta nell'indicato decreto del Direttore generale, avente ad oggetto l'individuazione dell'ambito di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Vista la deliberazione 1° aprile 2019, n. 1, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Occidentale" ha anch'essa deciso «di fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto del Direttore generale 20 marzo 2019, n. 41» e dunque ha espresso il suo «parere positivo sull'individuazione del territorio dei Comuni di (tale) Assemblea locale quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni illustrate nell'indicato decreto del Direttore generale, demandando all'Assemblea regionale d'ambito la conseguente decisione definitiva»;

Ricordato che tale parere dell'Assemblea locale "Occidentale" 1° aprile 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:

- 1) secondo un vincolo posto dalle indicate disposizioni di legge regionale, l'ambito ottimale di affidamento deve avere «dimensione almeno provinciale», con espresso riferimento dunque alle originarie circoscrizioni amministrative in cui erano suddivise le Province nella Regione Friuli-Venezia Giulia, poi soppresse a seguito della l.r. 9 dicembre 2016, n. 20;
- 2) tutti i Comuni già rientranti nel territorio dell'ex Provincia di Pordenone oggi partecipano - attraverso i loro rappresentanti - all'Assemblea locale "Occidentale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani (cfr. allegato A, l.r. n. 5 del 2016);
- 3) dunque il territorio della soppressa Provincia di Pordenone, coincidente coi territori degli indicati Comuni, costituisce l'ambito minimo e necessario di affidamento del servizio, che peraltro non pare possibile estendere, ricomprendendo territori di altri Comuni e dunque adottando una dimensione ultra-provinciale;
- 4) infatti - a seguito dei primi riscontri ottenuti nella ricognizione delle gestioni esistenti sull'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia, avviata con la deliberazione Assemblea generale d'ambito 8 giugno 2018, n. 22 - si è accertato che i territori di Comuni anche limitrofi appartenenti alle altre Assemblee locali, già rientranti nelle circoscrizioni di altre ex Province, non potrebbero allo stato essere oggetto di un'ulteriore riunificazione (territoriale e gestionale) poiché in tali ulteriori territori esistono differenti gestioni in capo a diversi gestori, che potrebbero avere titolo a proseguire nelle stesse gestioni fino a naturale scadenza ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016, fermo restando

comunque che nessun Comune e nessun gestore ha mai manifestato all'AUSIR l'intendimento o la proposta di una riunificazione con il territorio della soppressa Provincia di Pordenone;

Ritenuto dunque necessario individuare definitivamente il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- IV -

Considerato che - sempre in via preliminare e ferma l'indicata definizione dell'ambito territoriale di affidamento - l'Assemblea locale "Occidentale" e dunque i relativi Comuni sono chiamati dalla legge regionale (art. 6, co. 7°, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. a, l.r. n. 5 del 2016), ancora su richiesta dell'Assemblea regionale d'ambito, a esprimere un parere anche sulla «proposta di forma di affidamento del servizio», parere che anch'esso è «vincolante» per l'Assemblea regionale d'ambito, la quale poi - in attuazione di tale scelta pregiudiziale dell'Assemblea locale sulla forma di affidamento - deve provvedere concretamente «all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, l.r. n. 5 del 2016), dunque verificando se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (regionale, statale, europea) per procedere all'affidamento secondo la forma scelta dall'Assemblea locale, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento (in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016 ove si tratti di affidamento *in house providing*);

Visto il sopra indicato decreto 20 marzo 2019, n. 41 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anche «all'Assemblea regionale d'ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. per le ragioni (...) illustrate (in tale decreto), demandando all'Assemblea regionale d'ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016»;

Vista la sopra indicata deliberazione 22 marzo 2019, n. 12, con cui questa Assemblea regionale d'ambito - nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 41 del 20 marzo 2019» - ha dunque chiesto all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere anche «sulla proposta contenuta nell'indicato decreto del Direttore generale, avente ad oggetto (...) la proposta di forma di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti» delle più volte citate disposizioni di legge regionale;

Vista la sopra ricordata deliberazione 1° aprile 2019, n. 1, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Occidentale", nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto del Direttore generale 20 marzo 2019, n. 41», ha dunque espresso il suo «parere positivo sulla proposta di forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. per le ragioni sopra illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed

europea), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016»;

Ricordato ancora una volta che tale parere dell'Assemblea locale "Occidentale" 1° aprile 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:

1) per i territori dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" la scelta sulla forma di affidamento si pone nelle due note alternative della internalizzazione (o autoproduzione) del servizio (secondo il modello dell'*in house providing*) e nella esternalizzazione del servizio stesso (impresa scelta con gara);

2) come emerge dall'Allegato n. 1, § 1, al decreto del Direttore n. 41 del 2019, nonché come confermato nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, nell'indicato ambito territoriale operano da tempo i gestori Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a., i quali servono (a) n. 28 Comuni soci su n. 50 Comuni dell'ambito, (b) una popolazione di n. 261.781 persone su una popolazione dell'ambito di n. 312.080 persone (pari all'84% della popolazione d'ambito), (c) n. 130.117 utenze totali, domestiche e non domestiche, pari all'80% delle utenze totali servite nell'ambito (Ambiente Servizi: n. 86.667 utenze; GEA: n. 43.450 utenze), con affidamenti di servizi comunque riferiti al settore dei rifiuti urbani che i Comuni soci hanno inteso configurare espressamente secondo il modello dell'*in house providing*, fissando le scadenze delle relative gestioni nella grande maggioranza dei casi al 31 dicembre 2030, con conseguente possibilità anche che - ricorrendone i presupposti - Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. abbiano comunque titolo a proseguire tali gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza, in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito *ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016*;

Vista la deliberazione 12 aprile 2019, n. 20, con cui questa Assemblea regionale d'ambito:

1. ha riconosciuto - *ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016* - il titolo di Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. a proseguire in tutte le gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza segnata negli atti comunali di affidamento;
2. ha confermato ad altro titolo gli affidamenti di Ambiente Servizi s.p.a. nel Comune di Porcia e di GEA s.p.a. nei Comuni di Cordenons e di Prata di Pordenone, consentendone la prosecuzione fino alle scadenze indicate dai Comuni stessi nei loro atti;
3. ha accertato che le gestioni di GEA s.p.a. nei Comuni di Montereale Valcellina e di Roveredo in Piano sono scadute il 31 dicembre 2017, confermando però che allo stato GEA s.p.a. può proseguire in tali gestioni fino al 30 giugno 2019 in ragione e per le motivazioni di cui alla deliberazione di questa Assemblea n. 22 del 2018, poi oltre ma comunque sino all'avvio della gestione integrata d'ambito;

Riaffermato anche in questa sede che:

1. gli altri 22 Comuni dell'ambito territoriale di affidamento sono oggi serviti da SNUA s.r.l. (impresa scelta a seguito di gara), con gestione integrata del servizio di igiene urbana che è in essere e che dunque tale Società - ricorrendone i presupposti - può avere titolo a proseguire fino alla naturale scadenza (30 settembre 2022), in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito *ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016*, fatto salvo il Comune di S. Quirino la cui gestione è già scaduta;
2. di tali 22 Comuni, oggi serviti da SNUA, n. 10 Comuni sono già soci di Ambiente Servizi s.p.a. o di GEA s.p.a., rendendo così attuale per questa via la possibilità di ottenere anche per essi

una progressiva e graduale riunificazione delle gestioni a livello sovracomunale, raggiungendo pertanto ulteriori economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza;

Vista infatti la deliberazione 12 aprile 2019, n. 19, con cui questa Assemblea regionale d'ambito, in sintesi e per quanto qui interessa:

1. ha accertato che S.N.U.A. s.r.l. possiede i requisiti ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016 per proseguire fino alla naturale scadenza del 30 settembre 2022 la gestione in appalto del servizio di igiene urbana nei territori dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro;
2. ha accertato che la gestione in appalto di S.N.U.A. s.r.l. del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani con il sistema sperimentale del "multimateriale porta a porta" nel territorio del Comune di San Quirino è cessata il 18 marzo 2018, disponendo però che S.N.U.A. s.r.l. prosegua nella gestione in Comune di San Quirino sino al 30 giugno 2019 in ragione e per le motivazioni di cui alla deliberazione di questa Assemblea n. 22 del 2018, poi oltre ma comunque sino all'avvio della gestione integrata d'ambito, anche per consentire le tempistiche necessarie per il passaggio di consegne con il nuovo Gestore;

Considerato altresì che in tale deliberazione su S.N.U.A. s.r.l. si è anche deliberato:

- 1) «di esercitare la facoltà di far proseguire il rapporto contrattuale con S.N.U.A. s.r.l. di cui al Contratto 24 giugno 2016, rep. n. 132 subentrando in esso per la parte pubblica secondo i motivi e i titoli indicati in premessa, alla condizione della validità ed efficacia della deliberazione con cui questa Assemblea provvederà all'individuazione dell'ambito di affidamento, alla scelta della forma di affidamento e all'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale"», oggetto della presente deliberazione di questa Assemblea;
- 2) «di assegnare a S.N.U.A. s.r.l. il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa deliberazione per depositare presso gli Uffici dell'AUSIR il prospetto delle spese sinora sostenute per il servizio effettivamente erogato e degli investimenti (già realizzati o previsti) col relativo periodo di ammortamento nell'ambito di tale gestione, allegando i documenti necessari a dimostrazione delle spese e degli investimenti»;
- 3) «di rinviare per l'effetto a successiva deliberazione per la formalizzazione dell'indicato subentro e dell'eventuale conclusione di *addenda* all'attuale Contratto 24 giugno 2016, rep. n. 132»;

Considerato che - secondo l'Allegato n. 1, § 2 e § 3 al decreto del Direttore n. 41 del 2019, come confermato anche nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione - Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito di affidamento;

Ritenuto pertanto che fra le due possibili forme generali di affidamento del servizio occorra preferire quella della internalizzazione (o autoproduzione) in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. secondo il modello dell'*in house providing* perché in sintesi la forma di gestione *in house providing*: (1) ha sinora incontrato il maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito, che vedrebbero così continuare la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio, con maggiore possibilità anche di raggiungere per questa via aggregazioni delle gestioni e dei gestori, che la stessa legge regionale indica e promuove (art. 16, co. 4°), «al fine di razionalizzare le partecipazioni

societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione»; (2) potrebbe garantire gli *standard* previsti per il servizio nell'intero ambito; (3) eviterebbe l'inefficienza e le diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle gestioni oggi in capo a Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a., che tali gestori hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte dei casi sino al 31 dicembre 2030;

Dato altresì atto che - a seguito del parere vincolante 1° aprile 2019, espresso dall'Assemblea locale "Occidentale" - gli Uffici dell'AUSIR hanno completato la procedura per chiedere all'ANAC l'iscrizione di Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. all'elenco dei cd. organismi *in house providing* (Protocolli n. 29182/19 e n. 29213/19), previsto dall'art. 192, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la ragione che con le Linee guida n. 7 (cfr. § 3.2.) l'ANAC ha voluto estendere l'adempimento dell'iscrizione anche agli enti come l'AUSIR, stabilendo che «con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis»;

- V -

Considerato che - così definito l'ambito ottimale di affidamento e così scelta la forma preferenziale di affidamento secondo il modello dell'*in house providing* - anche in base allo stesso parere vincolante dell'Assemblea locale "Occidentale" (1° aprile 2019) questa Assemblea deve ora verificare e dare conto se in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea) per tale modello dell'*in house providing*;

Visto l'art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché - per quanto applicabile - l'art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge in sintesi che - secondo gli statuti societari, le convenzioni-patti parasociali, i bilanci, ogni altro atto d'organizzazione, nonché gli accertamenti tecnici svolti durante l'istruttoria - in capo a entrambe le società sono adeguatamente realizzati oggi, e anche garantiti per il futuro, il requisito del capitale sociale a integrale partecipazione pubblica dei Comuni, il requisito del controllo analogo, il requisito dell'attività prevalente;

- VI -

Vista ancora la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge inoltre che:

- 1) Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ex art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016);
- 2) si afferma la preferenza per un affidamento diretto del servizio a tali società per l'intero ambito di affidamento rispetto alla inutilità, diseconomicità o senz'altro impossibilità di una gara per l'affidamento a impresa terza del servizio per lo stesso ambito o per parti di esso, in considerazione del fatto che Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte delle loro gestioni in essere sino al 31 dicembre 2030 (popolazione servita nell'ambito di affidamento: l'84%), mentre S.N.U.A. s.r.l. ha titolo a proseguire in quasi tutte le sue gestioni in

essere sino al 30 settembre 2022 (popolazione servita nell'ambito di affidamento: il 16%), con conseguente irrealizzabilità di una complessiva riunificazione dei territori e delle gestioni attraverso gara, ove invece la riunificazione con superamento della frammentazione è un principio di legge ineludibile, che si può realizzare progressivamente e gradualmente attraverso il modello dell'*in house providing* e in capo ai gestori pubblici esistenti (ex art. 34, co. 20°, d.l. n. 179 del 2012);
3) specifiche ragioni, tecniche ed economiche, riferite agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio rafforzano la preferenza dell'affidamento *in house providing* ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. (ex art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011);

- VI -

Ritenuto indispensabile - in ragione delle citate leggi di settore sulla gestione integrata dei rifiuti urbani - definire anche la riunificazione dei territori e delle gestioni oggi in appalto a terzi (S.N.U.A. s.r.l.), valutabile in circa il 16% della popolazione dell'ambito di affidamento;

Considerato che dei 22 Comuni, oggi serviti da S.N.U.A., n. 10 Comuni hanno già assunto la qualità di socio di Ambiente Servizi s.p.a. o di GEA s.p.a., con scelta che rende attuale la possibilità di confluire - al termine del rapporto giuridico di appalto a terzi - nell'affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a., mentre per gli altri 12 Comuni - non ancora soci - la progressiva e graduale riunificazione con adesione alla gestione sovracomunale può realizzarsi comunque al termine del medesimo rapporto d'appalto e sempreché anch'essi acquisiscano la qualità di socio di Ambiente Servizi s.p.a. o di GEA s.p.a., ove infatti il Comune di San Quirino ha già avviato di recente «l'acquisto di quote azionarie» di GEA s.p.a. (deliberazione Giunta comunale di San Quirino 13 marzo 2019, n. 28);

Ritenuto che tali gestioni non possano essere sottratte all'indicato processo di riunificazione a livello di ambito ottimale di affidamento, imposto dalla legislazione di settore;

Valutata l'opportunità di procedere sin d'ora ad una determinazione generale in ordine alle indicate gestioni affinché ne tengano conto anche le due società affidatarie nell'organizzazione del servizio e poi nell'attuazione del Piano d'ambito e del Piano degli investimenti, una volta definiti e approvati;

Visto anche l'Ordine del giorno, approvato dall'Assemblea locale "Occidentale" nella seduta 1° aprile 2019, con cui - in ragione dell'indicato parere vincolante su ambito di affidamento e su forma dell'affidamento *in house providing* - tale Assemblea locale ha «ritenuto di impegnare» questa Assemblea regionale e i Comuni già soci delle due società «ad un percorso condiviso entro il 2022, data di scadenza del vigente contratto fra i Comuni della ex Comunità montana della Montagna Pordenonese e l'attuale appaltatore (S.N.U.A.) con i seguenti obiettivi: (a) tendere verso l'aggregazione delle gestioni e dei gestori come indicato dalla legge regionale 5/2016; (b) definire per tempo modalità di raccolta, ripartizione dei costi generali che tenga conto, anche in via di solidarietà dei costi generali, della marginalità della montagna e della rappresentanza all'interno delle/a società», «tenendo altresì presenti le ricadute sugli impianti presenti sul territorio della zona pedemontana e montana; (c) attivare immediatamente un tavolo di lavoro sui suddetti obiettivi coordinato dall'AUSIR»;

Ritenuto di condividere tali obiettivi, anzitutto quello di un'aggregazione delle gestioni e dei gestori, ove tale obiettivo è oggetto di un'espressa disciplina di favore posta dall'art. 16, co. 4°-5°, l.r. n. 5 del 2016, dunque di avviare senza indugio il momento di confronto chiesto dall'Assemblea locale "Occidentale" con l'istituzione di apposita Commissione di lavoro;

Ritenuto dunque possibile sin d'ora un affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale per i territori dei rispettivi Comuni soci e con effetto dalla cessazione a qualsiasi titolo di ogni attuale diversa forma di gestione nei territori stessi;

- VII -

Ritenuto necessario - vista la gradualità del processo di riunificazione, che si svolgerà nel tempo – di stabilire che le due società trasmettano la prima volta entro il 15 novembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato sullo stato di attuazione del presente affidamento e sull'erogazione del servizio nell'ambito, rapporto che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando il dovere di tali società di comunicare senza indugio all'AUSIR ogni fatto o atto che incida sul rapporto organizzativo *in house providing* coi Comuni;

- VIII -

Visto l'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, ove si definiscono i contenuti e gli adempimenti del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il quale in particolare è costituito dalla ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti, dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario;

Visto l'art. 4, co. 5°, lett. b, l.r. n. 5 del 2016, ove si assegna a questa Assemblea regionale il compito di approvare il Piano d'ambito, previo parere consultivo dell'Assemblea locale interessata, che nel caso in esame è quella "Occidentale";

Dato atto che è in corso il procedimento per la redazione e l'approvazione del Piano d'ambito, di cui si prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2019;

Considerato che in ragione di tale Piano d'ambito si potrà al contempo integrare la Relazione, qui in allegato *sub* 1, con il piano economico-finanziario e con l'asseverazione *ex* art. 3 *bis*, d.l. n. 138 del 2011;

Vista la l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527°, con cui si sono attribuite all'ARERA anche funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, «con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481», «al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure»;

Considerato che fra tali funzioni di regolazione e controllo assegnate all'ARERA rilevano in particolare le seguenti:

«a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per

funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi»;

«b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi»;

«c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza»;

«e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

«f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" »;

«g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento»;

«h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento»;

«i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi»;

Considerato dunque che per il Piano d'ambito in corso di redazione, così come per la Convenzione di servizio (prevista dall'art. 4, co. 5°, lett. d, l.r. n. 5 del 2016), l'AUSIR dovrà tenere conto delle definitive decisioni dell'ARERA, la quale nel 2018 ha iniziato ad esercitare le nuove funzioni in materia di rifiuti con l'avvio di numerosi procedimenti (riguardanti essenzialmente la raccolta dei dati sul territorio nazionale, la modulazione tariffaria, le condizioni di qualità del servizio), procedimenti la cui conclusione è attesa per la fine dell'anno 2019 (cfr. deliberazione 15 febbraio 2018, n. 82; deliberazioni 5 aprile 2018, n. 225 e n. 226; il documento per la consultazione 27 dicembre 2018, n. 713/2018/R/RIF; deliberazioni 27 dicembre 2018, n. 714 e n. 715; determinazione 3 aprile 2019, n. 2);

Ritenuto pertanto che all'esito (previsto per la fine del 2019) di tali procedimenti, collegati e connessi, in capo all'ARERA e in capo all'AUSIR, sarà possibile per la stessa AUSIR sottoporre stabilmente l'affidamento oggi disposto della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale a un termine certo iniziale, nonché a un termine certo finale, che comunque tenga conto dei costi di ammortamento necessari alla realizzazione del Piano d'ambito, del relativo Programma degli interventi e del relativo Piano economico-finanziario, fermo restando però che, ove l'ARERA non provvedesse in tempo utile, l'AUSIR a sua volta dovrà comunque provvedere in autonomia e con effetto sino alle definitive determinazioni dell'ARERA;

Ritenuto comunque necessario definire sin d'ora il termine iniziale dell'affidamento e di indicarlo nel 1° gennaio 2020, anzitutto per consentire a tutti i gestori e a tutti i Comuni di iniziare a organizzare in concreto l'avvio della gestione integrata d'ambito;

Visto altresì l'art. 203, co. 2°, lett. c, d.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede un termine minimo di durata dell'affidamento del servizio, che deve essere «comunque non inferiore a quindici anni»;

Ritenuto necessario definire sin d'ora la durata minima dell'affidamento, che sarà comunque di almeno 15 anni, con conseguente scadenza allo stato di tale affidamento al 1° gennaio 2035;

Considerato inoltre che - a completamento degli atti collegati all'affidamento - l'approvazione della Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani (di competenza di questa Assemblea: art. 4, co. 5°, lett. e, l.r. n. 5 del 2016) potrà avvenire una volta costituito dalla Giunta regionale il

Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti (art. 20, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016), il quale deve esprimere il proprio parere all'Assemblea sul relativo schema;

- IX -

Visto il decreto del Direttore generale n. 23/2019 del 19 febbraio 2019, con cui si è avviato «il procedimento per il riconoscimento e la prosecuzione delle gestioni in essere di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e di GEA s.p.a. per i territori di Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016, nonché per l'individuazione dell'ambito di affidamento, per la scelta della forma di affidamento e per l'affidamento stesso a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia»;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento, Prot. n. 478 dd 19.02.2019, spedita via p.e.c. agli enti e ai soggetti interessati;

Viste altresì la comunicazione e la pubblicazione di tutti gli atti preordinati e preliminari alla presente deliberazione, in particolare la deliberazione Assemblea locale "Occidentale" 1° aprile 2019, n. 1;

Dato atto che alla data di approvazione di questa deliberazione AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. hanno inviato all'AUSIR varie integrazioni documentali, assunte a protocollo, per il procedimento in corso;

Vista altresì la memoria 8 aprile 2019 trasmessa in data 9 aprile 2019 (ns. Prot. n. 923 dd 10.04.2019), con cui S.N.U.A. s.r.l. ha formulato alcuni rilievi sul procedimento in corso;

Rilevato in particolare che S.N.U.A. s.r.l. sottolinea la necessità che si affronti e si risolva «il problema dei lavoratori» di tale società, impegnati nelle indicate gestioni in appalto (a quanto pare, «poco meno di 50 lavoratori»);

Considerato che la giusta preoccupazione di S.N.U.A. è anche dell'AUSIR e trova già la sua soluzione nella stessa legge;

Ricordato infatti che - con norma posta in favore dei lavoratori e delle lavoratrici e al contempo in favore del gestore privato interessato - il d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che «il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto», precisando che «nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile» (art. 202, co. 6°, d.lgs. n. 152 del 2006);

Rilevato che in tale memoria procedimentale S.N.U.A. sottolinea inoltre la necessità di valutare «l'utilità futura dell'impianto di Aviano di proprietà» di S.N.U.A., «nato per trattare rifiuti urbani differenziati e non»;

Considerato che anche di tale necessità questa Assemblea ha già previsto di farsi carico per quanto di competenza perché con la deliberazione 19 aprile 2019 sulle gestioni in essere di S.N.U.A. - come sopra illustrato – si è chiesto a tale impresa di fornire «il prospetto delle spese sinora sostenute per il servizio effettivamente erogato e degli investimenti (già realizzati o previsti) col relativo periodo di ammortamento nell’ambito di tale gestione, allegando i documenti necessari a dimostrazione delle spese e degli investimenti», sicché anche la questione dell’impianto di Aviano potrà trovare adeguata soluzione proprio nella futura sede «per la formalizzazione dell’indicato subentro» dell’AUSIR (all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane) e per «l’eventuale conclusione di *addenda* all’attuale Contratto 24 giugno 2016, rep. n. 132»;

Rilevato che nella memoria procedimentale S.N.U.A. osserva altresì che «la scelta della forma di gestione del servizio» dovrebbe essere effettuata solo «dopo l’approvazione del Piano d’Ambito e nel rispetto delle sue indicazioni (art. 16, comma 1, LR 5/16)»;

Ritenuto che invece - contrariamente a quanto sostenuto da S.N.U.A. - tale disposizione di legge regionale (art. 16, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016) non prescriba affatto una necessaria precedenza “temporale” dell’approvazione del Piano d’Ambito rispetto all’approvazione della forma di gestione e del conseguente affidamento del servizio, limitandosi a stabilire che l’affidamento secondo la forma di gestione prescelta debba avvenire «nel rispetto del Piano d’ambito di cui all’articolo 13» della stessa legge regionale, con la conseguenza che - come infatti oggi deliberato - l’affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. non potrà che avvenire, ed essere inteso, in conformità al Piano d’ambito, una volta approvato;

Visti altresì gli artt. 201 e 203, d.lgs. n. 152 del 2006, dai quali neppure si ricava l’invocata precedenza temporale, ove anche tali disposizioni di legge statale segnano agli enti di governo d’ambito solamente la necessità di dotarsi del piano d’ambito;

Visto inoltre l’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, secondo cui il Piano d’ambito è costituito fra gli altri dall’atto denominato «modello gestionale e organizzativo del servizio» (co. 3°, lett. c), nel quale occorre definire anche «la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli interventi» per impianti e infrastrutture, sicché l’aver già individuato la forma di gestione d’ambito e i relativi gestori consente all’AUSIR anche una migliore, più efficace redazione in concreto del Piano d’ambito, per calibrarlo esattamente rispetto ai soggetti gestori che dovranno poi attuarlo, in particolare per gli interventi da realizzare (nuove costruzioni, manutenzioni, adeguamenti degli impianti esistenti, compresi i tempi di attuazione);

Rilevato che nella memoria procedimentale 8 aprile 2019 S.N.U.A. s.r.l. lamenta inoltre - a quanto è dato di capire - che l’AUSIR non avrebbe effettuato una comparazione del costo dei servizi oggi resi da Ambiente Servizi e GEA s.p.a. con il costo del servizio oggi reso da S.N.U.A., né con il costo riferito ad altre gestioni affidate con gara sul territorio nazionale;

Considerato anzitutto che - ferma restando la necessità che simili comparazioni avvengano sempre per situazioni e valori omogenei e dunque paragonabili - di per sé non pare conferente il presunto minor costo del servizio di S.N.U.A., invocato da quest’ultima, perché esso deriva da una gara che lo ha cristallizzato a quelle condizioni, a quel tipo di servizio e a quel territorio (il 16% della popolazione dell’ambito in esame), senza che da ciò si possa inferire che una gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’intero ambito comporterebbe gli stessi o analoghi costi, né tanto meno che S.N.U.A., quand’anche aggiudicataria, li praticerebbe;

Rilevato inoltre che sulla base della ricognizione avviata con la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 22/2018 e, in particolare, delle dichiarazioni MUD relative ai Comuni facenti parte del Territorio dell'ex Provincia di Pordenone, conservate agli atti e dalle relative elaborazioni dell'ARPA consultabili sul sito istituzionale, risulta che:

- la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel bacino gestito da GEA e Ambiente Servizi (n. 261.781 abitanti), è pari all'82,4 %;
- la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel bacino gestito da S.N.U.A. (n. 50.299 abitanti), è pari al 75,2 %;

Dato atto che non è possibile quantificare l'incremento di costo *pro capite* che sarebbe conseguenziale al raggiungimento da parte del gestore S.N.U.A. delle stesse percentuali di raccolta differenziata ottenute nel bacino gestito da GEA e Ambiente Servizi;

Rilevato inoltre che nella Relazione in Allegato n. 1 alla presente deliberazione sono contenuti e illustrati i costi medi *pro capite* dei servizi oggi resi da Ambiente Servizi s.p.a. pari a 95,05 €/ab. (iva compresa) e GEA s.p.a. pari a 104,80 €/ab. (iva compresa), ove poi tali costi sono stati comparati con quelli di altre gestioni (anche affidate con gara) sul territorio nazionale, secondo un recente studio (Bain & Company per Utilitalia, 21 giugno 2018), da cui emerge anche la convenienza dei costi oggi praticati dai gestori *in house providing* Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a.;

Rilevato che nella stessa memoria procedimentale S.N.U.A. s.r.l. contesta in generale che l'AUSIR non avrebbe effettuato «un confronto tra le modalità di gestione (...) per individuare la forma più economica ed efficiente di gestione», ove «l'unica modalità di servizio presa in esame (sarebbe) quella svolta dalle società che si intendono rendere affidatarie del servizio (gestione *in house*)»;

Considerato che invece - secondo quanto emerge da questa deliberazione e dalla Relazione in Allegato n. 1 - l'AUSIR ha sicuramente effettuato il confronto e anche ampiamente illustrato le ragioni in concreto del mancato ricorso al mercato (affidamento con gara) e della preferenza per un modello di gestione, per un affidamento e per una gestione *in house providing* in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a., meritando di essere qui riaffermato almeno che per questa via - a superamento della frammentazione, secondo un ineludibile principio di legge (statale e regionale) - si può realizzare progressivamente e gradualmente una nuova gestione integrata dei rifiuti urbani (ciclo completo) per l'intero ambito, capace di riunificare i territori e le gestioni oggi in appalto a terzi, con titolo a proseguire fino al 30 settembre 2022 (16% della popolazione), e i territori e le gestioni pubbliche esistenti, con titolo a proseguire comunque fino al maggior termine del 31 dicembre 2030 e per l'84% della popolazione d'ambito;

Rilevato infine che S.N.U.A. s.r.l. chiede «un incontro al fine di sviluppare le (sue) osservazioni e conoscere il possibile ruolo della (...) società nell'ambito del ciclo regionale dei rifiuti»;

Ritenuto che a questi fini la sede istituzionale adeguata sia proprio la costituenda Commissione di lavoro, secondo l'Ordine del giorno 1° aprile 2019 dell'Assemblea locale "Occidentale", di cui al precedente § VI;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi

**L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO
DELIBERA**

1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

2) di scegliere per tale ambito la forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a.;

3) di affidare ad Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società:

3.a.) precisando che tale affidamento della gestione del servizio nell'ambito sarà in conformità alla Convenzione di servizio e al Piano d'ambito con tutti i suoi allegati (compreso il Piano economico-finanziario), nonché alla Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani, una volta che tali atti saranno definiti e approvati da questa Assemblea;

3.b.) precisando che l'affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. nei territori dei Comuni i quali oggi abbiano in corso una gestione affidata in appalto a imprese terze, ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di appalto e sempreché a quella data tali Comuni siano soci di una di tali società e siano rispettati tutti i vincoli per l'*in house providing* indicati al successivo punto n. 4;

3.c.) precisando che tale affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. è a superamento di ogni altra gestione in essere delle stesse società;

4) di stabilire che l'indicato affidamento ha effetto sinché permangano per Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. il vincolo del capitale interamente pubblico, il vincolo del controllo analogo, il vincolo dell'attività prevalente, secondo gli atti (Statuti; Convenzioni ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000) e in base alle relative valutazioni nella Relazione in Allegato n. 1 a questa deliberazione;

5) di sottoporre allo stato l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito al termine iniziale del 1° gennaio 2020;

6) di stabilire comunque la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035;

7) di rinviare a successiva deliberazione - all'esito della conclusione dei procedimenti per l'approvazione del Piano d'ambito e della Convenzione di servizio di cui al precedente punto n. 3.a.) - con la quale verificare lo stato d'attuazione di questa deliberazione, nonché per apportare ad essa e alla Relazione qui allegata *sub* 1 tutte le necessarie integrazioni e modificazioni, comunque per

individuare definitivamente il termine iniziale e il termine finale cui sottoporre l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito;

8) di riservare a questa Assemblea la verifica della realizzazione di tutte le condizioni sopra indicate, a tal fine stabilendo che le due società trasmettano la prima volta entro il 15 novembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando che la mancata realizzazione o il venir meno di tali condizioni comportano l'esercizio del potere dell'AUSIR di affidare - secondo la vigente disciplina europea ed italiana - le relative gestioni del servizio;

9) di dare mandato al Direttore generale perché avvii la costituzione di una Commissione di lavoro fra l'AUSIR e i rappresentanti dei Comuni oggi gestiti da S.N.U.A. s.r.l., da estendere anche ai rappresentati della stessa S.N.U.A., nonché di Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a., per individuare le modalità di raggiungimento degli obiettivi posti nell'Ordine del giorno approvato il 1° aprile 2019 dall'Assemblea locale "Occidentale", con obbligo di riferire all'Assemblea sullo stato dei lavori di tale Commissione entro il 31 dicembre 2019;

10) di approvare la Relazione contenuta nell'Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

11) di comunicare e pubblicare senza indugio questa deliberazione e il suo Allegato n. 1 secondo legge e in base allo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Nicola Turello

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52/19 DD. 10.12.2019

Oggetto: Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di DICEMBRE alle ore 09.15 presso la sala riunioni 2R02 della sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, via Sabbadini 31, a seguito di convocazione dd 28.11.2019, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Presidente Supp.	x	
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente		x
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea	Caneva	Componente		x
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravaschetto	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente	x	
Baiutti	Giorgio	Tricesimo	Componente	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente	x	
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Lenarduzzi	Franco	Ruda	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

In forza di atto di delega Prot. AUSIR n. 2982 dd 05.12.2019, l'ing. Marcello Del Zotto assume la presidenza della seduta in qualità di Presidente supplente; constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, il Presidente supplente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 6, co. 7, lett. b) secondo cui "l'Assemblea regionale d'ambito provvede *all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario*";
- l'art. 6 bis, co. 2, lett. a) secondo cui il Consiglio di amministrazione *formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lett. ... b) ...* e, cioè, formula la proposta del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la cui approvazione rientra nella competenza dell'Assemblea regionale d'Ambito;
- l'art. 8, co. 7, lett. a) secondo cui le Assemblee locali provvedono *a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti*";
- l'art. 13, co. 1, secondo cui *"il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" è predisposto ai sensi dell'art. "... 203, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 in coerenza con la pianificazione regionale di settore... "*;
- l'art. 13, co. 2, secondo cui *"anteriormente alla formulazione della proposta di approvazione del Piano d'ambito all'Assemblea regionale d'ambito, il Consiglio di amministrazione trasmette alle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche e di gestione dei rifiuti la documentazione del Piano o dei relativi aggiornamenti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione la Giunta regionale può formulare osservazioni e prescrizioni, in merito alla coerenza con la pianificazione regionale, che l'AUSIR è tenuta a recepire nel Piano d'ambito in sede di approvazione"*;
- l'art. 13, co. 3, secondo cui il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito, in particolare, dai seguenti atti:
 - a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
 - b) il programma degli interventi;
 - c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
 - d) il piano economico-finanziario;

Visto lo Statuto dell'AUSIR ed in, particolare l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come *"ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale"*;

Vista la Parte IV^a del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 203, co. 3, secondo cui *"... gli Enti di governo d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Gli Enti di governo d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato"*;

Considerato che il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non è assoggettabile a VAS per le seguenti motivazioni:

- né nel D.lgs. n. 152/2006, né nella LR n. 5/2016 è prevista l'assoggettabilità del Piano d'ambito a VAS, con la conseguenza necessaria che il legislatore statale e quello regionale non hanno voluto l'assoggettabilità di tale Piano a VAS;
- gli obiettivi ambientali sono definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti a cui il Piano d'ambito è sott'ordinato e a cui deve essere coerente; la coerenza al Piano regionale di gestione dei rifiuti è garantita dal controllo esercitato dalla Regione sul Piano d'ambito, sia in via preventiva ex art. 13, co. 2, della LR 5/2016, sia in via successiva ex art. 12, co. 3, lett. c) della LR 5/2016; proprio perché il Piano d'ambito è necessariamente coerente al Piano regionale di gestione dei rifiuti e che già quest'ultimo è soggetto a VAS, ne consegue che: a) le finalità della VAS (*"assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile"*, v. art. 4, comma 3 e comma 4 lett. a del Dlgs. 152/2006) sono comunque garantite e rispettate anche nella sostanza dal Piano d'ambito; b) l'assoggettamento del Piano d'ambito a VAS - oltre la legge statale e la legge regionale - comporterebbe altresì un inutile e non previsto aggravamento procedurale;
- nel programma degli interventi, previsti nella proposta di Piano d'ambito, non sono pianificati investimenti aventi ad oggetto impianti *"che possono avere impatti significativi sull'ambiente"*; in questo modo manca anche il presupposto giuridico richiesto dall'art. 6, co. 1, del D.lgs. 152/2006 per assoggettare un piano - qualunque esso sia - a VAS;

Visto, quindi, l'art. 3-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, i seguenti commi:

- 1-bis, secondo cui *"Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi;"*
- 1-ter, secondo cui *"Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione"*;
- 1-quater, secondo cui *"L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web"*;
- 1-quinquies, secondo cui *"Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta"*;
- 1-sexies, secondo cui *"L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma"*;

Visto l'art 3 bis, co. 1 bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. secondo cui gli Enti di governo d'Ambito *"devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro"*

deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 152 dd. 08.10.2019 di avvio del procedimento per l'approvazione del piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 13 della LR n. 5/2016;

Vista la nota di comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 2495 dd. 08.10.2019;

Vista la proposta di Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 10.10.2019 e costituita da:

- un documento programmatico principale (Allegato 1) ove trova illustrazione, anche, la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti di cui all'art. 13, co. 3 lett. a, L.R. 5/2016;
- n. 4 allegati tecnici (sub. a, b, c, d) contenenti i programmi degli interventi (art. 13, co. 3 lett. b, L.R. 5/2016), i modelli gestionali e organizzativi del servizio (art. 13, co. 3 lett. c, L.R. 5/2016) e i piani economico-finanziari (art. 13, co. 3 lett. d, L.R. 5/2016) elaborati per ciascuno dei seguenti bacini:
 - a) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Occidentale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Centrale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - c) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Orientale goriziana" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - d) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Orientale triestina" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

Vista nota di AUSIR Prot. n. 2520 dd. 10.10.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 2, della LR n. 5/2016 - è stata trasmessa alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2019 unitamente all'allegata proposta di Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Dato atto che ad oggi, trascorsi i sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, la Giunta regionale non ha inviato all'AUSIR osservazioni e prescrizioni in merito a tale proposta di Piano d'Ambito ex art. 13, co. 2, L.R. 5/2016;

Dato atto che:

- la Regione ha avviato, e non ancora concluso, il procedimento per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ex art. 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della procedura di cui alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VAS;
- una volta concluso il procedimento di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dovrà essere sottoposto ad un aggiornamento, al fine di garantirne la coerenza con la pianificazione regionale;

Dato atto che la stessa proposta di Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 10.10.2019 è stata pubblicata in data 10.10.2019 per la consultazione ai sensi dell'art. 3-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sul sito istituzionale dell'AUSIR, al seguente URL <http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=61343>;

Dato atto che a oggi, trascorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione, non sono pervenute dal pubblico all'AUSIR osservazioni o pareri in forma scritta in merito a tale proposta di Piano d'Ambito ex art. 3-sexies, co. 1-quinquies, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 39 dd. 10.10.2019 di richiesta di parere ex art. 8, co. 7, lett. a) della LR n. 5/2016 alle Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

Viste le seguenti deliberazioni con cui le Assemblee locali hanno espresso parere favorevole sulla proposta del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, co. 7, lett. a) della LR n. 5/2016:

- deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale" n. 3 dd. 05.11.2019;
- deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale triestina" n. 6 dd. 13.11.2019;
- deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" n. 6 dd. 26.11.2019;

Dato atto che l'Assemblea locale "Orientale goriziana" - convocata con note Prot. n. 2647 dd. 31.10.2019 e Prot. n. 2795 dd. 15.11.2019 per l'espressione del parere consultivo *de quo* - nelle due relative sedute non ha assunto alcuna deliberazione nel merito, con la conseguenza che, essendo decorsi più di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata da questa Assemblea regionale d'Ambito, il parere dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" si intende *ex lege* positivo, come previsto dall'art. 8, co. 8, della LR n. 5/2016;

Viste le proprie precedenti deliberazioni 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37, con cui questa Assemblea - nell'affidare alle Società indicate in tali deliberazioni la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i rispettivi ambiti - aveva precisato che tali affidamenti saranno conformi anche al Piano d'ambito con tutti i suoi allegati (compreso il Piano economico-finanziario), una volta che tale atto sarà definito e approvato;

Considerato che per l'effetto le Relazioni di affidamento, che sono parte integrante e sostanziale delle indicate deliberazioni di questa Assemblea n. 21 del 2019 e n. 37 del 2019, sono allo stato integrate dal Piano d'Ambito, in particolare dai piani economico-finanziari asseverati ai sensi dell'art. 3 bis, co. 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

Vista la nota protocollo di ingresso n. 2966 dd. 04.12.2019 con la quale la società RE. & VI. S.r.l., iscritta nel Registro dei Revisori Legali, trasmette all'AUSIR i piani economico-finanziari asseverati ai sensi dell'art. 3 bis, co. 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Allegato 2);

Dato atto che nelle indicate deliberazioni di questa Assemblea n. 21 del 2019 e n. 37 del 2019 si rinviava a successiva deliberazione - all'esito della conclusione dei procedimenti per l'approvazione del Piano d'ambito e della Convenzione di servizio – allo scopo di verificare lo stato d'attuazione delle deliberazioni, nonché per apportare ad esse e alle Relazioni tutte le necessarie integrazioni e modificazioni, comunque per individuare definitivamente il termine iniziale e il termine finale cui sottoporre l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito, termini che in tali deliberazioni erano allo stato definiti nel 1° gennaio 2020 e nel 1° gennaio 2035;

Ritenuto che - in ragione del Piano d'Ambito - si debbano confermare gli indicati termini (iniziale e finale);

Valutati favorevolmente i contenuti della proposta di Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che sono coerenti con le previsioni dei citati artt. 13 della LR n. 5/2016 e 203, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006, nonché coerenti con la pianificazione regionale di settore attualmente vigente;

Ritenuto, quindi, di approvare per quanto di competenza la proposta di Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani unitamente ai documenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

1. di approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione ex deliberazione n. 3 dd. 10.10.2019, il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituito dai seguenti documenti che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - un documento programmatico principale (Allegato 1) ove trova illustrazione, anche, la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti di cui all'art. 13, co. 3 lett. a, L.R. 5/2016;
 - n. 4 allegati tecnici (sub. a, b, c, d) contenenti i programmi degli interventi (art. 13, co. 3 lett. b, L.R. 5/2016), i modelli gestionali e organizzativi del servizio (art. 13, co. 3 lett. c, L.R. 5/2016) e i piani economico-finanziari (art. 13, co. 3 lett. d, L.R. 5/2016) elaborati per ciascuno dei seguenti bacini:
 - a) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Occidentale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Centrale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

- c) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Orientale goriziana" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - d) territorio dei Comuni costituenti l'Assemblea locale "Orientale triestina" per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
2. di precisare che i piani economico-finanziari di cui al precedente punto n. 1 sono stati asseverati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis, co. 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come risulta dall'Allegato 2;
 3. di accertare che le Relazioni di affidamento, di cui alle deliberazioni di questa Assemblea 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37, in conformità alle deliberazioni stesse sono allo stato integrate dal Piano d'Ambito, in particolare dai piani economico-finanziari asseverati ai sensi dell'art. 3 bis, co. 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
 4. di confermare che gli affidamenti della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i rispettivi ambiti, di cui alle deliberazioni di questa Assemblea n. 21 del 12 aprile 2019 e n. 37 del 2 ottobre 2019, sono sottoposti al termine iniziale del 1° gennaio 2020 e al termine finale del 1° gennaio 2035;
 5. di dare atto che a conclusione del procedimento di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ex art. 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sarà sottoposto ad una verifica di aggiornamento, al fine di garantirne la coerenza con la pianificazione regionale di settore;
 6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni e a tutti i Gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3, co. 1, della LR n. 5/2016, nonché alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE SUPPLENTE
f.to ing. Marcello Del Zotto

